

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca**

(Atto del Governo n. 329)

Settembre 2016
n. 148



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto del Governo n. 329)». NL148, settembre 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1-4 (Ambito di applicazione, Carta europea dei ricercatori, Statuti e regolamenti, Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito)	2
Articolo 5 (Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)	2
Articolo 6 (Piani triennali di attività)	4
Articolo 7 (Consulta dei presidenti)	5
Articolo 8 (Fabbisogno, budget e spese di personale).....	6
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi)	11
Articolo 10 (Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca).....	12
Articolo 11 (Disposizioni sul personale)	13
Articolo 12 (Spese di missione)	14
Articolo 13 (Controlli della Corte dei Conti)	15
Articolo 14 (Premi per meriti scientifici e tecnologici).....	15
Articolo 15 (Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale)	16
Articolo 16 (Valutazione della ricerca)	17
Articolo 17 (Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento).....	18
Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)	19
Articolo 19 (Abrogazioni)	19

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca è emanato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

In particolare, con tale norma il Governo è stato delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega¹, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi, al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono.

La legge delega prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Si evidenzia che lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere pur se privo dei prescritti pareri.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

¹ Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Articoli 1-4

(Ambito di applicazione, Carta europea dei ricercatori, Statuti e regolamenti, Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito)

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto elencando gli enti pubblici di ricerca interessati. Si tratta di: Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ASI, CNR, Istituto italiano di studi germanici, INAF, INDAM, INFN, INGV, OGS, INRIM, Centro Enrico Fermi, Stazione zoologica Anton Dohrn, INVALSI, INDIRE, CREA, ENEA, ISFOL, ISTAT, ISS e ISPRA.

L'articolo 2 prevede che gli enti oggetto dello schema di decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire ai ricercatori libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca

L'articolo 3 riconosce agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare definendone gli ambiti di competenza.

L'articolo 4 disciplina la procedura di approvazione degli statuti e regolamenti e le modalità di esercizio del controllo di legittimità e di merito del Ministro vigilante. Prevede infine che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità debbano rispettare le norme in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili previste dal decreto legislativo n. 91 del 2011.

La RT riferisce che i primi 4 articoli non comportano nuovi o maggiori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto dettano norme di principio e sulla regolamentazione degli statuti degli enti pubblici di ricerca (EPR).

Al riguardo, nulla da osservare, considerato anche che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità dovranno rispettare i principi di armonizzazione contabile dettati dal decreto legislativo n. 91 del 2011.

Articolo 5

(Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

L'articolo 5, comma 1, prevede che la ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli enti finanziati dal MIUR è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

In base al comma 2, salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario (FOE) assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del MIUR, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.

Il comma 3, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal MIUR e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, istituisce, nello stato di previsione del MIUR, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività o di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti vigilati dal MIUR, ripartito con decreto del Ministro che ne fissa altresì i criteri, modalità e termini per l'assegnazione.

Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione del FOE (comma 4).

Il comma 5 stabilisce che il FOE è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi.

Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il MIUR svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli enti devono tener conto nella propria programmazione (comma 6).

Il MIUR tiene conto del Piano Triennale di Attività di cui all'articolo 6 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti (comma 7).

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, esso precisa alcune regole per la programmazione e il finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, il comma 1, precisa i principi e criteri in base ai quali è ripartito il fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto al capitolo 7236 della Tabella del MIUR, mentre il comma 2 specifica il caso in cui le assegnazioni attribuite agli enti, dal Fondo di cui al comma 1, debbano o vogliano da questi essere destinate a finalità diverse da quelle iniziali per le quali c'è stata l'assegnazione, la disposizione prevede una peculiare modalità attuativa soprattutto finalizzata ad un procedimento semplificato.

Il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito fondo per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Il fondo ha una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, ed è destinato al finanziamento premiale dei Piani triennale di attività o di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché ripartito con decreto del Ministro che ne fissa altresì i criteri, modalità e termini per l'assegnazione.

La copertura finanziaria si ricava dalla riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204. (FOE cap. 7236/MIUR) destinata alle spese di funzionamento.

Il comma 5 snellisce la procedura di emanazione del decreto ministeriale di riparto e il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per semplificarne la procedura.

Al riguardo, in merito ai primi due commi non ci sono osservazioni atteso che si tratta della definizione dei criteri di riparto e riassegnazione del fondo.

Con riferimento ai commi 3 e 4 posto che al fine di provvedere alla copertura del nuovo fondo che si istituisce, sono sottratti dal fondo ordinario, a decorrere dal 2017, 68 milioni di euro, andrebbe assicurato che le residue risorse siano sufficienti a soddisfare le finalità cui il fondo ordinario è destinato. In particolare, si evidenzia che tali risorse servono a garantire le spese di funzionamento degli enti, per cui andrebbe

dimostrata adeguatamente la loro comprimibilità nella misura prevista per coprire il nuovo fondo. In ogni caso, il fondo ordinario reca, secondo il bilancio assestato 2016, risorse per il 2017 pari a 1.712 milioni di euro e pari a 1.700 milioni per il 2018².

Articolo 6 ***(Piani triennali di attività)***

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che gli enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.

Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato (comma 2).

Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale (comma 3).

Il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti, con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, entro il mese di settembre, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, sono adottate misure correttive volte a ripristinare gli equilibri di bilancio anche in relazione alle diverse componenti della spesa (comma 4).

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'articolo 6, al comma 1 dispone che gli Enti di cui all'articolo 1 adottino un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale, oltre alla attività programmatica strategica e generale, determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. La disposizione così formulata non prevede ulteriori approvazioni oltre quelle riferite ai Piani Triennali di Attività, soprattutto con riferimento (comma 3) alla consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, senza alcuna altra autorizzazione. Le disposizioni riferite al fabbisogno del personale contenute nell'articolo si combinano con quelle finanziarie dell'articolo 8 del presente decreto. Il comma 2 dispone in merito alle modalità e termini di approvazione dei PTA. Il comma 4 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero vigilante effettuino, entro il mese di maggio di

² Il fondo ha subito una riduzione negli ultimi anni: nel bilancio di previsione 2014 erano iscritti 1.771 mln di euro, nel bilancio di previsione 2015 1.721 mln, nel bilancio di previsione 2016 1.719 mln (ridotti a 1.713 mln con l'assestamento).

ciascun anno, un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11. Al fine di garantire l'invarianza della spesa qualora il predetto monitoraggio evidenziasse incrementi di spesa in grado di compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, entro il mese di settembre, con apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, sono adottate misure correttive volte a ripristinare l'equilibrio di bilancio anche in relazione alle diverse componenti della spesa.

Al riguardo, con riferimento al comma 4 e alle attività di monitoraggio affidate al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, andrebbe assicurato che essi siano in grado di svolgere tale attività, considerata la platea di 20 enti cui si applica e l'importanza che tale monitoraggio rivestirebbe per garantire la prevenzione di squilibri di bilancio.

Articolo 7 ***(Consulta dei presidenti)***

L'articolo 7, dispone, al comma 1, che il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli enti o loro delegati, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca.

Ai sensi del comma 2, la Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti degli enti.

La Consulta viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta a inizio e fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca (comma 3).

La Consulta formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca (comma 4).

La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (comma 5).

La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compensi e gettoni di presenza né determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, commi 1 e 2, istituisce la Consulta dei presidenti di tutti gli Enti di cui all'articolo 1, che attualmente è costituita solo dai presidenti degli enti vigilati dal MIUR e dal presidente della CRUI, nominata con DM del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ne vengono declinate le funzioni con special riguardo alle procedure di cui all'art. 2 del D.Lgs. 204/1998 in materia di Piano Nazionale della Ricerca (PNR). Il comma 3 precisa che la partecipazione alla Consulta non dà diritto a

compensi e gettoni di presenza né determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione alla Consulta, per la carica di presidente di EPR, non genera alcun costo aggiuntivo rispetto alle disposizioni vigenti.

Al riguardo, posto che con l'articolo in esame si istituisce un nuovo organismo, andrebbe chiarito come si farà fronte ai necessari oneri amministrativi di funzionamento e di segreteria.

Per quanto concerne le spese di partecipazione dei membri della Consulta, pur in presenza di clausola di invarianza e di esplicita esclusione dei compensi e gettoni, vi saranno comunque spese di viaggio per i presidenti degli enti non ubicati nella città dove la Consulta si riunirà.

Articolo 8 ***(Fabbisogno, budget e spese di personale)***

L'articolo 8 disciplina la materia relativa al fabbisogno del personale, al budget e alle spese di personale.

In particolare, il comma 1, stabilisce che gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 6.

Il comma 2 prevede che l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7. Ai sensi del comma 7, gli enti per i quali, al 1° gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono, nel rispetto della normativa vigente, procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6, nell'ambito dello stanziamento del predetto capitolo.

Il Ministero vigilante procede annualmente alla verifica del rispetto di detto limite entro il mese di aprile di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti all'ente vigilato e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica (comma 3).

Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati (comma 4).

Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'organo di vertice che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo e durata dei contratti (comma 5).

In riferimento alle modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale di cui al comma 2, si applicano i seguenti criteri:

- a) l'ente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riporta un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non può procedere all'assunzione di personale;

- b) l'ente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riporta un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento può procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;
- c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto dal comma 3, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nell'insieme, dai commi 1 a 5, la norma interviene innovando rispetto al calcolo attuale degli organici e rispettando il "vincolo a *budget*" previsto dalla delega. Il tetto delle spese per le assunzioni del personale a valere sui fondi ordinari trasferiti dallo Stato ai singoli Enti viene fissato all'80% di un indicatore costituito a numeratore dalla somma degli assegni fissi per il personale calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente e al denominatore dal fondo ordinario attribuito all'Ente nel medesimo esercizio. Per assegni fissi per il personale indeterminato e determinato assunto sul fondo ordinario s'intendono (a) assegni fissi per il personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato e indeterminato; (b) assegni fissi per il personale tecnico amministrativo; (c) trattamento economico del direttore generale; (d) fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Non rilevano ai fini del medesimo calcolo tutte le eventuali assunzioni a tempo determinato fatte a valere su fondi esterni al fondo ordinario trasferito dallo Stato all'Ente. S'intendono per fondi esterni le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento delle spese per la ricerca, supportati da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Il Ministero vigilante effettua un monitoraggio dell'Indicatore di cui al comma 2 entro il mese di aprile dell'anno successivo e determina il margine percentuale residuo fra la situazione assunzionale dell'Ente e il tetto dell'80%.

Il comma 6 introduce il concetto dell'indice di costo per il calcolo degli assegni fissi pari al costo medio annuale (comprensivo degli oneri a carico dell'Ente) della posizione contrattuale più alta ovvero lo stipendio del dirigente di ricerca. L'indice di costo garantisce la sostenibilità pluriennale dell'assunzione. Calcolato tale indice, a scalare, vengono calcolati i costi medi annuali delle altre categorie del personale, incluso quello tecnico-amministrativo. Il margine finanziario residuo tra quanto effettivamente sostenuto nell'esercizio precedente dall'Ente per le retribuzioni del personale e il limite dell'80% viene suddiviso per unità di costo. Si ottiene così la somma delle unità di costo medio annuo disponibili per quell'Ente ai fini delle assunzioni di personale a valere sul fondo ordinario. Qualora il limite dell'80%, così calcolato, venga raggiunto o superato al 31 dicembre dell'anno precedente, l'Ente non potrà procedere ad assunzioni sul fondo ordinario fino al momento in cui "indicatore non torni al di sotto del tetto di spesa e salvo quanto previsto per gli Enti che hanno una specifica disposizione di legge di deroga. Per quanto concerne i 14 Enti vigilati dal

MIUR la situazione del rapporto percentuale tra spese fisse a numeratore e trasferimenti dallo Stato a denominatore (ossia il FOE) registrata al 31.12.2015 risulta essere la seguente: CNR 85%; INFN 46%; INGV 79%; INAF 79%; INRIM 78%; OGS 92%;SZN 58%; ASI 24%; INDAM 50%; Area Trieste 100%; INVALSI 15%; INDIRE 88%. Non rilevano le situazioni specifiche del Museo 'Enrico Fermi' e dell'Ist. Studi Germanici in quanto numericamente irrilevanti. La proiezione pluriennale disegna sostanzialmente due sottoinsiemi fortemente differenziati fra loro: Enti con margine ristretto o nullo di sostenibilità rispetto all'80% per i quali le facoltà assunzionali saranno di fatto bloccate; Enti con amplissime facoltà assunzionali (INFN, ASI, SZN, l'ultima con quote di personale assai ristrette). Di conseguenza non esistono rischi di presunti sforamenti: da un lato perché gli incrementi di personale (al netto del *turnover* se esso consente di rientrare al di sotto i limiti dell'80%) saranno irrilevanti; dall'altro perché i margini sono di ampia garanzia. La RT fa presente che l'introduzione del punto organico consente assunzioni ai soli costi medi e non iniziali del personale. Peraltro il Ministero vigilante, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 c. 2 deve "approvare" il piano e, ovviamente, sarà sua la responsabilità di allineare le programmazioni con le proprie linee di indirizzo di contenimento della spesa in proiezione pluriennale tenuto conto, soprattutto, delle percentuali di *turnover* oggi non prevedibili per ovvi motivi.

Enti vigilati dal MIUR

Denominazione ente	Assegnazione ordinaria 2015 in M€	Costo di tutto il personale al 31/12/2015	Incidenza costo personale su assegnazione ordinaria	Confronto su limite 80%
Consiglio nazionale delle ricerche	506	432	85%	5%
Istituto nazionale di fisica nucleare	228	105	46%	-34%
Istituto nazionale geofisica e vulcanologia	48	38	79%	-1%
Istituto nazionale di astrofisica	77	61	79%	-1%
Istituto nazionale di ricerca metrologica	18	14	78%	-2%
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale	13	12	92%	12%
Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli	12	7	58%	-22%
Agenzia spaziale italiana	78	19	24%	-56%
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi"	2	1	50%	-30%
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi"	2	0	0%	-80%
Istituto italiano di studi germanici	1	0	0%	-80%
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	7	7	100%	20%
INVALSI	13	2	15%	-65%
INDIRE	8	7	88%	8%

Ente	Assegnazione ordinaria 2015 in M€	Costo di tutto il personale al 31/12/2014	% costo complessivo del personale rispetto a assegnazione ordinaria	% ricavata dalla media della percentuale della colonna precedente	Assegnazione unità in base alla percentuale della colonna precedente
Consiglio nazionale delle ricerche	506	491	97	14	11
Istituto nazionale di fisica nucleare	228	105	46	7	5
Istituto nazionale geofisica e vulcanologia	48	38	79	12	9
Istituto nazionale di astrofisica	77	46	60	9	7
Istituto nazionale di ricerca metrologica	18	14	78	12	9
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale	13	13	100	15	11
Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli	12	7	58	9	7
Agenzia spaziale italiana	500	19	4	1	0
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi"	2	1	50	7	6
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi"	2	0	0	0	0
Istituto italiano di studi germanici	1	0	0	0	0
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	7	7	100	15	11
	1.414	741	672	100	75
Numero unità da assegnare:				75	

Al riguardo, si osserva che il meccanismo di cui al presente articolo dovrebbe essere finanziariamente neutro nel presupposto che, a fronte di maggiori spese per il personale, gli enti di ricerca siano in grado di ridurre le altre spese di funzionamento alimentate dal fondo.

Si rileva che la RT si sofferma nel dettaglio sul livello della spesa per il personale degli enti vigilati dal MIUR, mentre non fornisce informazioni relative alla situazione degli altri sei enti di ricerca non vigilati dal MIUR ma da altri Ministeri. Sarebbe

pertanto utile acquisire dati anche con riferimento a: CREA, ENEA, ISFOL, ISTAT, ISS e ISPRA.

Si osserva inoltre che le norme fanno riferimento alle spese complessive di competenza e al contributo assegnato dallo Stato, senza specificare se si tratti di quelle del bilancio di previsione o del consuntivo.

Si rileva inoltre che la seconda tabella che confronta l'assegnazione 2015 con la spesa di personale del 2014, anziché con quella dello stesso 2015 come fa la prima tabella, nelle ultime due colonne non sembra riflettere il meccanismo disposto dalle norme in esame. In particolare, sembra distribuire tra gli enti una misura fissa di 75 unità di personale ripartendole in base alla percentuale della spesa di personale di ciascun ente sul totale, a prescindere dal margine rispetto al tetto di 80%. Essa finisce così nell'ultima colonna per assegnare più personale agli enti con maggiore spesa di personale, anche se essa è già sopra il tetto, portando a risultati opposti rispetto a quelli previsti dalla norma per cui gli enti con minore spesa di personale saranno quelli che più potranno incrementarla.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi)

L'articolo 9, comma 1, prevede che gli enti adottano, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

Il comma 2 novella l'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevedendo che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa provvedere con proprio decreto alla ripartizione del fondo FIRST senza più la necessità del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 esenta gli enti di ricerca dall'obbligo di avvalersi del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Il comma 4 inserisce un comma 515-*bis* nell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) consentendo alle amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti autonomi anche al di fuori dei casi previsti dal comma 516 della medesima legge (indisponibilità o inidoneità del bene o servizio; necessità ed urgenza) per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali richiedendo l'accesso alla rete GARR. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica.

La RT afferma che l'articolo 9 non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 1, dispone che gli Enti adottino, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo. Il comma 2 prevede la modifica al comma 872 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che sopprimendo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" produce una semplificazione del procedimento di adozione del DM di ripartizione del fondo FIRST. Il comma 3 prevede l'esonero per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente

destinati all'attività di ricerca dall'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per acquisti sotto soglia e dall'obbligo delle transazioni telematiche. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che gli Enti potrebbero rivolgersi al mercato libero e ottenere migliori condizioni per l'acquisto di strumentazioni e beni di laboratorio per l'espletamento dei progetti di ricerca. Il comma 4 dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiunge un ulteriore comma per consentire di utilizzare la rete GARR per la ricerca, in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

Al riguardo, sul comma 1 che prevede l'adozione di sistemi di contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti, andrebbero fornite informazioni sul sistema di contabilità attualmente adottato presso tali enti e qualora si tratti di altro sistema (contabilità finanziaria), andrebbero fornite garanzie sulla capacità amministrativa degli enti di adeguarsi al nuovo sistema.

Andrebbe inoltre chiarito se i sistemi di contabilità economico-patrimoniale si affianchino ai sistemi di contabilità finanziaria ove già utilizzati³.

Sul comma 3 che esonera gli enti di ricerca dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico per acquisti sotto la soglia comunitaria, si ricorda che la RT associata al provvedimento originario (legge finanziaria 2007) non stimava per prudenza effetti ex ante pur attestando la natura virtuosa della misura i cui effetti sarebbero stati valutati a consuntivo. Sarebbe perciò opportuno acquisire i dati di consuntivo.

In relazione al comma 4, andrebbe chiarita la portata del secondo periodo in base al quale i costi di accesso alla rete del GARR non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. In particolare, andrebbero indicate le risorse con cui gli enti faranno fronte a tali costi.

Articolo 10

(Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca)

Il comma 1 esclude gli enti di ricerca dall'applicazione dell'obbligo di attivare procedure di mobilità tra amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico per ricercatori e tecnologi.

³ Peraltro, si ricorda che l'articolo 13 della legge 243/2012 (legge "rinforzata" di attuazione del pareggio di bilancio) ha precisato che i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato. Per i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale invece i criteri di raggiungimento dell'equilibrio si fa rinvio ad altra legge dello Stato che non risulta adottata, che può stabilire ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.

Il comma 2 prevede un obbligo di permanenza nella prima sede di tre anni in luogo degli attuali cinque.

I commi 3 e 4 disciplinano i congedi a ricercatori e tecnologi per motivi di studio o di ricerca che possono essere concessi fino ad un massimo di un anno ogni cinque, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e collaborazione internazionale nonché dell'attinenza all'attività dell'ente. La retribuzione fissa è mantenuta qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali.

Il comma 5 in caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, conserva ai ricercatori e ai tecnologi di ruolo, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'ente di appartenenza, la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca.

La RT afferma che l'articolo 10 interviene in materia di mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca. Si tratta di disposizioni di carattere procedurale, amministrative e organizzative, di natura prettamente ordinamentale. l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione ai congedi presso istituzioni internazionali e comunitarie, andrebbe chiarito se le disposizioni in esame determinano l'imputazione di nuovi o maggiori costi a carico degli enti italiani rispetto alla normativa vigente. Infatti, le norme in esame prevedono che rimangano a carico dell'amministrazione di appartenenza la retribuzione fissa, a determinate condizioni, e le quote dei contributi previdenziali.

Articolo 11 (Disposizioni sul personale)

L'articolo 11, comma 1, novella il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eliminando la previsione, per gli enti di ricerca, dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni: nel testo vigente essa è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Analogamente, anche per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, si elimina la previsione dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni.

Il comma 2 elimina la necessità di adottare un DPCM di autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle assunzioni sostituendolo con una comunicazione.

Il comma 3 fa divieto agli enti, nell'ambito delle risorse disponibili, di assumere personale tecnico-amministrativo per un contingente superiore al 30% dell'indicatore di cui all'articolo 8, comma 2 (su cui si veda sopra).

Il comma 4 attribuisce al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli enti e delle figure professionali che in essi operano, ivi inclusa la disciplina del reclutamento, il compito di individuare criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali.

Il comma 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, fissa, a decorrere dal 2017, nella misura del cento per cento la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi da parte degli enti.

La RT afferma che l'articolo 11 si propone di semplificare e innovare le procedure di accesso ai ruoli di ricercatore e tecnologo negli Enti di Ricerca. Le norme contenute nel presente articolo non comportano alcun costo aggiuntivo per la finanza pubblica in quanto assorbite dalle disponibilità a legislazione vigente degli bilanci degli enti. In particolare il comma 5 non comporta nuovi oneri in quanto la previsione si limita a specificare l'utilizzabilità delle risorse assunzionali disponibili per il reclutamento di ricercatori e tecnologi, nell'ambito della maggiore flessibilità garantita dall'art. 8 del provvedimento. In ogni caso si evidenzia che la sostenibilità a regime degli oneri di personale e la compatibilità con gli equilibri di bilancio sarà oggetto del monitoraggio, ai sensi dell'art. 6, comma 4, finalizzato all'adozione di specifiche misure correttive.

Al riguardo, dato che le norme in esame semplificano e ampliano le facoltà di assunzione di personale per gli enti di ricerca fermo restando il limite complessivo stabilito dall'articolo 8, non ci sono osservazioni.

La sostenibilità delle assunzioni di ricercatori e tecnologi è sottoposta al monitoraggio previsto dall'articolo 6 cui si rinvia.

In ogni caso, si rileva che il comma , con riferimento alle assunzioni di ricercatori e tecnologi, prevede la misura del cento per cento senza specificare a cosa si riferisca tale percentuale mentre la RT fa riferimento all'utilizzabilità delle risorse assunzionali.

Articolo 12 ***(Spese di missione)***

L'articolo 12, prevede che le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;
- b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000;
- c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.

La RT evidenzia come la normativa per il rimborso delle spese di missione effettuate su fondi di ricerca genera, in alcuni casi, complicazioni burocratiche difficilmente superabili e incompatibili con la flessibilità necessaria per l'attività di ricerca e con gli standard internazionali. Con l'articolo in esame si propone una soluzione per i problemi più frequentemente segnalati nell'ambiente della ricerca e

universitario: differenti limiti di spesa per il personale dirigenziale e no; difficoltà di rimborso per spese non documentabili, come quelle sostenute durante missioni in località disagiate; difficoltà di procedere a rimborsi mediante indennità forfetarie. La norma è di mera semplificazione e gli oneri, già previsti per le missioni rimangono nella stessa quantità a carico delle stesse missioni e dei bilanci dell'ente, non trattandosi di ampliamento della tipologia di spese. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che in linea teorica la previsione di indennità forfetarie anziché rimborsi a piè di lista potrebbe avere effetti restrittivi o espansivi della spesa per missioni, dipendendo dall'ammontare che verrà fissato e dalle condizioni e limiti che saranno previsti.

Articolo 13 ***(Controlli della Corte dei Conti)***

Il comma 1 esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti i contratti e gli atti connessi al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, previsti dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

Il comma 2 prevede che la Corte dei Conti eserciti il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato contribuisca in via ordinaria, tramite un magistrato, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

La RT afferma che con l'articolo 13, al comma 1, si vuole sottrarre dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che consentono di ricorrere a particolari e specifiche professionalità e competenze per la ricerca o per particolari e professionali attività. Resta impregiudicato il controllo svolto anche su tali contratti da parte degli organi deputati, come il Collegio dei revisori e la stessa Corte sia con la partecipazione di un magistrato della medesima che con le verifiche ordinarie (comma 2). L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, trattandosi di modifiche procedurali e permanendo comunque il controllo tramite la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti alle sedute degli organi di revisione e di amministrazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 14 ***(Premi per meriti scientifici e tecnologici)***

L'articolo 14, comma 1, prevede che per la valorizzazione del merito, gli enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque

nel limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.

In base al comma 2, le procedure per l'assegnazione dei premi sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività.

La RT afferma che con l'articolo 14 viene data la possibilità di Istituire premi biennali in danaro per ricercatori e tecnologi, ai fine della valorizzazione del merito, nei limiti massimi del 0,5 % per cento della spesa complessiva per il personale e del limite massimo annuale del 20% del trattamento retributivo, ricercatori e tecnologi che abbiano conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza. Si tratta di somme che non incidono né sul trattamento fondamentale né su quello accessorio del personale. Le procedure per l'assegnazione di tali premi sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. la previsione di spesa è già compresa nelle disponibilità del trattamento retributivo previsto a bilancio di ciascun ente. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, proprio perché le risorse risultano a carico delle disponibilità degli enti.

Al riguardo, poiché si tratta di una facoltà nell'ambito di un tetto all'interno della spesa complessiva, non ci sono osservazioni.

Articolo 15

(Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale)

L'articolo 15, comma 1, consente agli enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, di assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni.

Il comma 2 pone gli oneri per tali contratti a tempo indeterminato a carico dei bilanci degli enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 8, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 attribuisce ai Ministeri vigilanti la potestà di destinare annualmente alle assunzioni oggetto dell'articolo in esame specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La RT afferma che la disposizione di cui all'articolo 15 estende a tutti gli Enti di cui all'articolo 1 quanto già previsto dalle norme vigenti sul riconoscimento e valorizzazione del merito per gli EPR vigilati dal MIUR. In particolare, la norma prevede al comma 1 che, previo nulla-osta del Ministro Vigilante, in base alla

valutazione delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, gli EPR possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito Internazionale.

Come già accade per le norme vigenti del D.Lgs. 213/98 le risorse destinate a tale tipologia di incentivo all'assunzione sono a carico degli stanziamenti a legislazione vigente destinate agli enti di cui all'articolo 1. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni considerate che le assunzioni in esame ricadono nel limite massimo della spesa di personale oltre che nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Articolo 16 ***(Valutazione della ricerca)***

L'articolo 16, comma 1, ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli enti, attribuisce all'ANVUR il compito di redigere apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7.

In base al comma 2, le linee-guida sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza generazione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.

Secondo il comma 3, ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida, ne recepisce il contenuto all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto al singolo ente di ricerca da esso vigilato.

Il comma 4 prevede che gli enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3.

In base al comma 5, l'ANVUR, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 76/2010, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri e gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

Il comma 6 prevede che le disposizioni recate dall'articolo in esame non si applicano agli enti di ricerca vigilati dal MIUR, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.

La RT afferma che l'articolo 16 prevede che per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, ferma restando quella compiuta dal singolo Ministero vigilante, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), rediga, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7, apposite linee-guida che ciascun Ministero vigilante recepisce in un

proprio atto di indirizzo e coordinamento a cui gli ERP si adeguano. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, poiché il comma 5 reca un rinvio alle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente presso l'ANVUR, la RT andrebbe integrata con l'indicazione puntuale di dati concernenti tali risorse.

Articolo 17

(Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento)

L'articolo 17, comma 1, prevede che si procede al commissariamento dell'ente di ricerca nell'ipotesi in cui esso non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito. La procedura per il commissariamento è disciplinata dal comma 3.

Il comma 2 stabilisce che è dichiarato il dissesto finanziario dell'ente qualora esso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'ente a predisporre, entro un termine non superiore a 180 giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva. Il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.

In base al comma 3, nel caso di mancata predisposizione del piano di rientro o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento dell'ente e alla conseguente disciplina delle modalità di assunzione con DPCM, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari esterni all'ente da individuarsi preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario.

La RT afferma che l'articolo 17 intende fornire uno strumento per subentrare ai vertici dell'Ente mediante un Commissariamento in casi di grave difficoltà, tali che non possano essere garantito l'assolvimento delle proprie funzioni Indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, visto che si dispone che i commissari vadano individuati *«preferibilmente all'Interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»*.

Al riguardo, con riferimento alla nomina di commissari senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni. Infatti potrebbe dubitarsi della disponibilità di soggetti, pur interni all'amministrazione vigilante, a farsi carico gratuitamente del ruolo di commissari di enti in dissesto o comunque non funzionanti regolarmente. Inoltre, potrebbero comunque configurarsi spese di trasferimento almeno per gli enti aventi sede in località differente da quella dell'amministrazione vigilante. È ipotizzabile che a ciò le amministrazioni vigilanti

possano far fronte con le risorse già stanziata a bilancio, tuttavia se ne dovrebbe dare adeguata dimostrazione.

Articolo 18 **(Disposizioni transitorie e finali)**

L'articolo 18, comma 1, prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli enti di ricerca elencati nel comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.

In base al comma 2, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.

Secondo il comma 3, gli organi di governo e di controllo degli enti oggetto dello schema di decreto in esame rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

La RT afferma che l'articolo 18 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che detta i tempi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli EPR alle disposizioni contenute nel presente schema di decreto.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 19 **(Abrogazioni)**

L'articolo 19 abroga un serie di disposizioni.

Per quanto riguarda il D.Lgs. 213/2009 (comma 1), sono abrogati:

- il comma 2 dell'articolo 2, il quale prevede che mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente vigilato dallo stesso MIUR, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea;
- gli articoli 3 (su cui si veda sopra, in relazione all'articolo 3 dello schema di decreto) e 4 (su cui si veda sopra, in relazione all'articolo 5);
- i commi 3 e 4 dell'articolo 5. Il comma 3 prevede che per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca vigilati dal MIUR, di cui al comma 2 dell'articolo 5, lo stesso MIUR, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. Tale funzione è prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e dei documenti di visione strategica decennale (DVS) ovvero anche impartendo dirette indicazioni volte a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema o sperando iniziative basate su modalità di carattere selettivo atte a sollecitare la collaborazione tra i diversi enti in funzione della promozione e realizzazione di progetti congiunti. A tale fine il MIUR può avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza. Il comma 4 prevede che nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca

determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del MIUR avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

- l'articolo 7 (su cui si veda sopra, in relazione all'articolo 4);
- l'articolo 13 (su cui si veda sopra, in relazione all'articolo 15).

Sono inoltre abrogati anche (commi 2 e 3):

- l'articolo 8 della legge 168/1989 (su cui si veda sopra, in relazione all'articolo 3);
- il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 90/2014 (su cui si veda sopra, in relazione all'articolo 8);
- il comma 14 dell'articolo 66 del D.L. 112/2008 (su cui si veda sopra, in relazione all'articolo 8).

La RT afferma che l'articolo 19 dispone le necessarie abrogazioni.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2016 [Elementi di documentazione n. 55/1](#)
A.C. 3926-A/R: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 55/2](#)
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Nota di lettura n. 142](#)
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- Ago 2016 [Nota di lettura n. 143](#)
A.S. 2500: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 144](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (**Atto del Governo n. 313**)
- Set 2016 [Nota di lettura n. 145](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (**Atto del Governo n. 321**)
- " [Elementi di documentazione n. 57](#)
Vigilanza prudenziale degli enti creditizi (**Atto del Governo 325**)
- " [Elementi di documentazione n. 58](#)
Informazioni chiave per prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (**Atto del Governo n. 326**)
- " [Elementi di documentazione n. 59](#)
A.S. 2522: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 60](#)
A.S. 2521: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- " [Nota di lettura n. 146](#)
A.S. 2404: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 147](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**Atto del Governo n. 327**)